

***INTESA sulla MOBILITA' VOLONTARIA INTERPROVINCIALE
in TOSCANA
per l'ANNO 2012 del 22.11.2012***

Sommario:

1^ Parte –riferimenti generali

§ 1 – Mobilità volontaria regionale 2012.....	pag. 2
§ 2 – Mobilità per esigenze di servizio	pag. 3
§ 3 – Mobilità straordinaria.....	pag. 3
§ 4 – Scambi di sede	pag. 3
§ 5 – Requisiti per accedere alla mobilità e/o scambio di sede.....	pag. 4

2^ Parte – valutazione dei “titoli e punteggi”

§ 1 – Presupposti di valutazione.....	pag. 4
§ 2 - Condizioni di famiglia	pag. 5
§ 3 - Anzianità di sede	pag. 6
§ 4 - Pendolarismo	pag. 6

PROSPETTO dei POSTI in INGRESSO ed in USCITA Mobilità 2012	pag. 8
---	--------

1[^] PARTE

PROSPETTO della situazione delle Direzioni Provinciali: costituisce riferimento della presente intesa la situazione delle Direzioni Provinciali determinata in sede di programmazione annuale 2012.

INGRESSI: per ingressi s'intendono le unità di personale trasferibili nell'ambito territoriale provinciale con la presente procedura di mobilità volontaria.

USCITE: per uscite s'intendono le unità di personale trasferibili nell'ambito territoriale provinciale richiesto con la presente procedura di mobilità volontaria.

PROSPETTO delle UNITA' MOVIMENTABILI: il numero di unità movimentabili per il 2012 nel distinto ambito provinciale è inserito in calce alla presente intesa.

ASSEGNAZIONE del PERSONALE: l'assegnazione del personale trasferibile in forza della presente procedura di mobilità sarà effettuata **alla Direzione Provinciale**; l'assegnazione successiva alle diverse articolazioni interne della Direzione provinciale sarà effettuata dal Direttore Provinciale.

REGOLAMENTAZIONE ATIPICA PER LA DIREZIONE REGIONALE: per le sue particolari caratteristiche di funzioni di coordinamento ed indirizzo insieme ad aspetti concretamente operativi, nonché per il suo peculiare assetto e per la necessità di adattarsi immediatamente ai frequenti input organizzativi ed operativi provenienti dalle strutture centrali, la Direzione Regionale non può essere assoggettata ad un meccanismo di mobilità che non garantisca la necessaria flessibilità funzionale. Pertanto, le scelte del personale che possiede specifiche professionalità, verranno soddisfatte nella trasparenza e chiarezza, secondo i seguenti criteri:

in ingresso:

- 1) prioritariamente attraverso lo strumento dell'interpello mirato, prendendo in esame elementi quali: livello e qualifica, area funzionale, attività svolta, conoscenze tecnico-professionali, attitudini relazionali, possibili titoli preferenziali ed eventuale colloquio.
- 2) con assegnazioni temporanee di particolari figure professionali nel caso di specifiche esigenze tecnico-professionali.

in uscita:

le istanze di mobilità del personale della Direzione Regionale verranno trattate come le istanze di mobilità del personale delle Direzioni Provinciali, secondo quanto riportato nel “prospetto delle unità movimentabili”.

§ 1 - MOBILITA' VOLONTARIA REGIONALE 2012

A) La procedura di mobilità volontaria a livello regionale si esplica secondo le modalità di seguito definite e sono ammissibili per ciascuna istanza di mobilità, fino a **due OPZIONI** degli ambiti territoriali provinciali di destinazione, in ordine di preferenza;

B) i posti **in ingresso** e **in uscita** relativi a ciascuna Direzione Provinciale e quelli **in uscita** riguardanti la Direzione Regionale sono precisati nell'allegato prospetto;

- C) qualora un dipendente già in distacco risulti trasferibile nella Direzione Provinciale sede dell'attuale distacco, tale trasferimento non inciderà sul numero delle unità movimentabili relativi alla Direzione Provinciale/Direzione Regionale di uscita e alla Direzione Provinciale di entrata;
- D) i provvedimenti di trasferimento afferenti la mobilità 2012 avranno decorrenza dal 1 Marzo 2013.

§ 2 - MOBILITA' PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Qualora si dovessero verificare urgenti esigenze di riallocazione del personale, al di fuori delle movimentazioni attualmente possibili in ambito provinciale, saranno osservanti i seguenti passaggi procedurali:

- a) convocazione delle OO.SS. regionali per informativa ed esame congiunto;
- b) verifica della possibilità di utilizzazione delle risultanze della Mobilità dell'anno 2012 tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi di valutazione: *graduatoria, area funzionale, contenuti professionali richiesti ed attività svolte.*

Non rientrano in questa tipologia, i movimenti dovuti ad urgenti e specifiche esigenze tecnico-professionali, di carattere temporaneo, per le quali si provvederà, come di consueto, con ordinari *distacchi temporanei* di particolari figure professionali.

§ 3 - MOBILITA' STRAORDINARIA

Nella fattispecie, siamo nel campo di tutta quella casistica, non preventivabile né codificabile, di circoscritte situazioni che esulano da quelle in precedenza trattate (*casi di incompatibilità ambientale, particolari situazioni a livello personale, conflitti di interessi, situazioni particolari di tutela e di assistenza di cui alla Legge n. 53/2000 e D.Lgs n. 151/2001 rientranti nell'ambito applicativo delle vigenti disposizioni e direttoriali in materia, ecc.*).

Pertanto, trattandosi di questioni valutative delicate, che spesso incidono sulla sfera personale e quindi sulla privacy, occorre immediatezza e riservatezza, per cui le stesse saranno oggetto di informazione successiva riservata (*anonima*), a meno che non sia lo stesso interessato ad attivarsi presso le OO.SS. per un incontro di approfondimento sull'esplicazione in tale ambito delle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali o della prassi vigente.

§ 4 - SCAMBI DI SEDE

Gli scambi di sede non rientrano nel numero delle unità trasferibili per mobilità volontaria.

Per la fattibilità dello scambio è necessario che:

- A. lo scambio riguardi ambiti provinciali diversi tra loro;
- B. gli interessati devono presentare rituale domanda di trasferimento secondo le modalità e termini della mobilità volontaria precisati nell'apposito Bando;

- C. l'operazione di scambio deve garantire una sostanziale “neutralità” in ambito provinciale, e cioè:
 - I. *stessa Area funzionale*: in mancanza non può essere attuato lo scambio, ma troverà applicazione la procedura del trasferimento in base alla graduatoria;
 - II. *coincidenza di professionalità*: intese per categorie di attività prevalente, rilevabile da ordini di servizio e/o matrice risorse/processi (*es: assistenza, contenzioso, verifiche, controlli, ecc.*);
- D. il parere dei dirigenti interessati è obbligatorio e non vincolante;
- E. qualora si verifichino le condizioni per lo scambio di sede ed uno dei dipendenti rientrante nello scambio è anche il 1° in graduatoria della propria Direzione provinciale questi, in presenza delle condizioni che consentono *la sua uscita/il suo ingresso* indipendentemente dallo scambio di sede, matura il diritto alla movimentazione nell'ambito della Direzione provinciale richiesta alla data del § 1 - lett. “c” – e precisata nel Bando. In tal caso il 1° degli idonei in graduatoria della stessa Direzione provinciale, matura il diritto alla mobilità per “scambio di sede” soltanto se si perfezionano le condizioni per lo scambio di sede per entrambe le unità e, quindi, si configura la “neutralità” dell'operazione;
- F. gli scambi di sede saranno attuati il 1 Marzo 2013 tra le Direzioni Provinciali interessate.

§ 5 - REQUISITI per ACCEDERE alla MOBILITA' VOLONTARIA oppure allo SCAMBIO di SEDE

- A. La sottoscrizione della domanda di mobilità, in forza della Legge n. 445/2000 comporta l'automatica assunzione della personale responsabilità dell'istante che non sussistono motivi di incompatibilità per le sedi provinciali richieste secondo la regolamentazione dell'Agenzia. In caso di dichiarazione mendace, il dipendente è escluso dalla procedura di mobilità o scambio di sede, fatte salve eventuali altre valutazioni inerenti i profili di natura disciplinare.
- B. Non può essere avanzata richiesta di mobilità verso l'ambito provinciale dal quale si è stati trasferiti, se non sono trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento afferente uno dei motivi di incompatibilità/conflitto indicati nel paragrafo “3” e ove non permanga la situazione di incompatibilità/conflitto di interessi che ha dato luogo al trasferimento.
- C. Possono partecipare alla presente procedura di mobilità volontaria i dipendenti che abbiano prestato presso una delle strutture dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito della Regione Toscana almeno n. 2.800 ore ai fini della mobilità volontaria e almeno 2.300 ore per lo scambio di sede. Le ore dovranno essere di servizio effettivo, rilevabile dalle risultanze delle ore consuntivate al Controllo di Gestione, alla data di emanazione del bando;
- D. I dipendenti già in distacco presso la Direzione Regionale non potranno avanzare richiesta di mobilità verso la Direzione Provinciale avente sede nello stesso capoluogo di provincia.
- E. La procedura di mobilità è attivata mediante la presentazione dell'istanza in modo rituale entro il termine stabilito nel presente accordo e secondo le modalità del Bando da parte del

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Potranno presentare istanza i soli dipendenti risultanti in organico presso uno degli Uffici amministrati da questa Direzione Regionale alla data di scadenza di presentazione della domanda di mobilità, con esclusione dei distaccati e comandati da altre Amministrazioni.

2[^] PARTE

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI PUNTEGGI

§ 1 - PRESUPPOSTI DI VALUTAZIONE:

- A.** i titoli si intendono posseduti o maturati alla data di scadenza di presentazione della domanda ;
- B.** sono considerati con precedenza assoluta i beneficiari che hanno presentato domanda ammissibile secondo il seguente ordine:
 - 1.** i destinatari dell'art. 33, comma 6, della Legge n. 104/92;
 - 2.** i destinatari dell'art. 21 della stessa legge n. 104;
- C.** qualora la residenza sia diversa dal “domicilio”, deve essere indicato anche il domicilio che risulta all’Ufficio di organica appartenenza alla data di emissione del Bando;
- D.** a parità di punteggio sono titoli di preferenza, in ordine di priorità:
 - 1.** maggior punteggio relativo al pendolarismo;
 - 2.** maggior punteggio per condizioni di famiglia;
 - 3.** maggior punteggio per anzianità di sede;
 - 4.** maggiore età anagrafica;

§ 2 - CONDIZIONI DI FAMIGLIA

2.1 - Stato civile - Punteggio attribuibile solo in caso di ricongiungimento al coniuge:

Requisito	Punteggio
Dipendente con coniuge	1

2.2 – Lo stesso punteggio è attribuito anche nell’ipotesi di “*convivente di fatto*” in data anteriore all’emanazione del Bando di mobilità. In tal caso, trova applicazione la documentazione certificativa anagrafica prescritta dal 1° comma dell’art. 4 della Legge 8/3/2000 n. 53 (*G.U.n.60 del 13/3/2000*).

2.3 – Carichi di famiglia

<i>Requisito</i>	<i>Punteggio</i>
Per ogni figlio minore fino a 3 anni compiuti	9
Per ogni figlio da 3 anni compiuti fino a 10 compiuti	6
Per ogni figlio da 10 anni compiuti fino a 14 compiuti	4
Per ogni figlio da 14 anni compiuti fino a 18 compiuti	2

I punteggi relativi ai figli saranno raddoppiati in caso di effettiva assenza debitamente documentata dell'altro genitore a qualsiasi titolo.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle “condizioni di famiglia” è necessario allegare alla domanda *l'autocertificazione* attestante lo stato civile del richiedente, il numero e l'età dei figli.

Soltanto nella fattispecie descritta al suddetto punto 2.2, vige l'onere di allegare anche la certificazione anagrafica prescritta dal 1° comma dell'art. 4 della Legge 8/3/2000 n. 53 qualora non sia già in possesso dell'Ufficio di appartenenza.

§ 3 - ANZIANITA' DI SEDE

<i>Servizio effettivamente prestato nell'attuale ambito provinciale (vedasi Note esplicative)</i>	<i>Punteggio annuale/mensile</i>
Servizio effettivo maturato nell'attuale ambito provinciale di organica appartenenza: -a tempo pieno (dal al) - in part-time, punteggio secondo la stessa percentuale di servizio prestato nel periodo (dal.....al.....)	2,40 all'anno = 0,20 al mese

NOTE ESPLICATIVE:

- A. *Sono esclusi dal calcolo dell'anzianità di sede i periodi di servizio effettuati in posizione di distacco presso sedi di altra provincia rispetto a quella di attuale organica appartenenza*
- B. *Nell'anzianità di sede va computato anche il periodo svolto con contratto a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro ed il periodo di tirocinio finalizzato all'assunzione e quello svolto con Italia Lavoro. NON si tiene conto invece dei periodi di assenza e di aspettativa NON retribuiti, ad eccezione dei casi disciplinati dal T.U. n. 151/2001;*
- C. *Qualora il periodo di congedo per maternità secondo la Legge n. 1201 del 30/12/1971, integrata dalla Legge n. 53 dell'8/3/2000, superi la data di emissione del Bando di Mobilità, l'anzianità di sede sarà calcolata fino alla data di emissione del Bando stesso.*
- D. *Sono esclusi dal calcolo dell'anzianità di sede i periodi di comando, di collocamento fuori ruolo e di aspettativa prestati presso altri Enti od Organismi Pubblici o Privati;*

- E. La frazione di anno si computa in “dodicesimi” (1 mese = oltre 15 gg.), per cui il relativo punteggio annuale va suddiviso in dodicesimi;
- F. Per il personale in “part-time”-orizzontale o verticale-, l’anzianità di sede va riferita al periodo effettivamente prestato e, quindi, il relativo “punteggio” va rapportato alla stessa percentuale di servizio prestato in part-time nel periodo stesso.

§ 4 - PENDOLARISMO

S'intende la distanza tra due località site nella regione Toscana, calcolata come segue: dal Comune del proprio domicilio/residenza risultante dalla certificazione anagrafica dell'istante, a quella dell'attuale struttura di assegnazione sita in un diverso Comune.

Per la determinazione del punteggio sarà distintamente calcolato e considerato:

- a) il periodo di pendolarismo in corso tra la località di attuale domicilio/residenza e la sede della struttura ove è in organico l'istante ;
- b) il periodo continuo di pendolarismo, riferito alle diverse località di precedente assegnazione presso gli Uffici toscani dell'Agenzia delle Entrate;
- c) Il tempo di percorrenza tra le due diverse località comunali è quello di *andata e ritorno* - tra le due località indicato nel sito www.ViaMichelin.it come percorso automobilistico più economico;
- d) tutti gli elementi di cui sopra devono essere indicati, a pena di inammissibilità, nella domanda di partecipazione.

Tempo di percorrenza (somma del percorso di andata e ritorno)	Punteggio da moltiplicare per ogni anno di pendolarismo *(1,20 all'anno =0,10 al mese)
- fino a 60	0
- da 61 a 90 minuti	0,03 x minuto di percorrenza
- oltre 90 e fino a 120 minuti	0,05 x minuto di percorrenza
- oltre 120 e fino a 150 minuti	0,08 x minuto di percorrenza
- oltre 150 e fino a 200 minuti	0,12 x minuto di percorrenza
- oltre 200 e fino a 250 minuti	0,17 x minuto di percorrenza
- oltre 250 minuti	0,23 x minuto di percorrenza

* La frazione di anno si computa in “dodicesimi” (1 mese = oltre 15 gg.), per cui il relativo punteggio annuale va suddiviso in dodicesimi.

Firenze, 22.11.2012

Agenzia delle Entrate della Toscana
F.TO

OO.SS. Regionali
F.to

PROSPETTI dei POSTI in ENTRATA ed in USCITA per la MOBILITA' 2012

Direzione Regionale Toscana - MOBILITA' INTERPROVINCIALE -			
POSTI in USCITA con la Mobilità 2012		POSTI in ENTRATA con la Mobilità 2012	
Direzione Prov.le	Unità trasferibili	Direzione Prov.le	Unità trasferibili
AREZZO	1	AREZZO	3
FIRENZE	1	FIRENZE	10
GROSSETO	1	GROSSETO	2
LIVORNO	6	LIVORNO	2 P.Ferraio
LUCCA	2	LUCCA	2
MASSA CARRARA	2	MASSA CARRARA	0
PISA	2	PISA	2
PISTOIA	2	PISTOIA	2
PRATO	1	PRATO	3
SIENA	2	SIENA	3
DIREZIONE REGIONALE	2	DIREZIONE REGIONALE	so lo mediante interpello

<i>Calendarizzazione della procedura di mobilità</i>	
entro il 7.12.2012	pubblicazione bando mobilità 2012
11.1.2013	scadenza domanda di mobilità
25.1.2013	pubblicazione graduatoria provvisoria
8.2.2013	scadenza per: <i>presentazione reclami, eventuali richieste di rinuncia per esigenze personali.</i>
22.2.2013	pubblicazione graduatoria definitiva mobilità 2012